

dossier

XIX Legislatura

20 marzo 2024

Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

D.L n. 10/2024 - A.S. n. 1014-A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [X @SR_Studi](#)

Dossier n. 235/1



Dipartimento Ambiente

TEL. 06 6760-9253 - [✉ st_ambiente@camera.it](mailto:st_ambiente@camera.it) - [X @CD_ambiente](#)

Progetti di legge n. 252/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1 (<i>Soggetto attuatore delle opere complementari connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026</i>)	7
Articolo 2 (<i>Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31</i>)	10
Articolo 3 (<i>Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2020-2026</i>)	13
Articolo 3-bis (<i>Altre disposizioni</i>)	16
Articolo 4 (<i>Disposizioni transitorie e finanziarie</i>)	17
Articolo 5 (<i>Entrata in vigore</i>)	19

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Soggetto attuatore delle opere complementari connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026)

L'articolo 1, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ANAS S.p.a. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A del decreto stesso, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla Società che era stata individuata come soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

A seguito di alcune modifiche apportate **nel corso dell'esame in sede referente**, si prevede, inoltre, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, R.F.I. S.p.A. è incaricato per l'attuazione di una serie di interventi di cui all'Allegato A-bis.

A tale riguardo si ricorda che il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, aveva introdotto delle disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

In particolare, l'articolo 3 del citato decreto-legge prevedeva la costituzione della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La Società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto.

Lo scopo statutario della Società è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate.

Si ricorda, inoltre, che in attuazione dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stato adottato il decreto 7 dicembre 2020, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i Presidenti delle regioni Lazio, Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di identificare le opere infrastrutturali da realizzare per garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, e ripartire le relative risorse, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

Inoltre, l'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione

delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori, aveva autorizzato, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il successivo comma 774 della medesima legge n. 178 del 2020 aveva previsto che con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, fossero individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

Il piano complessivo delle opere, pertanto, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 16 del 2020, è stato da ultimo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 settembre 2023.

Tale piano prevede due Allegati:

- nell'Allegato 1 sono riportate le opere di impiantistica sportiva ed infrastrutturali, stradali e ferroviarie tutte aventi integrali copertura finanziaria alla data di adozione del medesimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri e con ultimazione stimata del relativo cronoprogramma entro il 31 dicembre 2025 ovvero oltre tale data.
- nell'Allegato 2 sono invece riportate le opere infrastrutturali aventi parziali copertura finanziaria con ultimazione stimata da relativo cronoprogramma successivamente alla data del 31 dicembre 2025.

Tornando quindi all'illustrazione del contenuto dell'articolo in commento, si prevede, come già anticipato in precedenza, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ANAS S.p.a. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A del decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla Società, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine, si prevede che, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Società trasmetta ad ANAS S.p.a. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi dell'Allegato A e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività. Tutto questo con l'obiettivo, da un lato, di velocizzare la realizzazione delle opere, diversificando i soggetti attuatori, e dall'altro di assicurare l'attuazione degli interventi sulle infrastrutture stradali da parte di un soggetto che possiede il *know how* e le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere.

In particolare si tratta dei seguenti interventi:

- SS 38 – Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300
- SS 36 – Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco
- SS 36 – Consolidamento galleria “Monte Piazzo”
- SS 36 – Potenziamento svincolo in località Piona
- SS 36 – Messa in sicurezza tratta Giussano-Civate

Per tali interventi risultano infatti attualmente efficaci accordi quadro di ANAS, che consentono di procedere con l'esecuzione delle opere in tempi rapidi e senza l'espletamento di ulteriori procedure di evidenza pubblica.

La norma, da ultimo, precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame.

A seguito di alcune modifiche approvate **nel corso dell'esame in sede referente**, è stato aggiunto il **comma 1-bis**, che stabilisce come, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, R.F.I. S.p.A. è incaricata dell'attuazione degli interventi di cui all'Allegato *A-bis*, subentrando in tutti i rapporti giuridici, tanto quelli attivi quanto quelli passivi, nonché procedimentali in sede amministrativa, alla Società precedentemente incaricata.

Per quanto riguarda gli interventi in questione, fermo restando il rinvio al sopra richiamato allegato *A-bis*, si segnalano l'adeguamento infrastrutturale della Stazione ferroviaria di Trento e del rinnovo della Stazione di Belluno.

Il secondo periodo del presente comma prevede una clausola di salvaguardia dei rapporti ormai già sorti o esauriti. L'ultimo periodo prevede, invece, che, entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in esame, la Società precedentemente incaricata dovrà inviare a R.F.I. S.p.A. una relazione sullo stato dei lavori.

Da ultimo si segnala che **nel corso dell'esame presso la Commissione referente** è stato introdotto il **comma 1-ter** in base al quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società FERROVIENORD S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore dell'intervento «Sede T2 MXP - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale» relativo all'aeroporto di Malpensa e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società.

Il comma in questione, a contempo, introduce una clausola di salvaguardia degli atti adottati e dei rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Da ultimo si prevede che entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Società trasmetta alla FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento in questione e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

Articolo 2

(Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31)

L'articolo 2, modificato in sede referente, inserisce delle modifiche al testo del decreto-legge n. 16 del 2020, introducendo alcune innovazioni in merito al regime di funzionamento e di composizione dell'organo di amministrazione della Società preposta alla realizzazione delle infrastrutture funzionali alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

A tale proposito è utile ricordare come l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2020, prevedeva che l'organo di amministrazione della Società fosse composto da 5 membri, dei quali 3 nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di amministratore delegato, e 2 nominati congiuntamente dalle regioni Lombardia e Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni dell'organo di amministrazione è consentita la partecipazione, senza diritto di voto, dell'amministratore delegato della Fondazione "Milano-Cortina 2026", in qualità di Comitato Organizzatore dei Giochi.

Successivamente, con il DPCM 23.02.2022 l'Amministratore delegato *pro tempore* della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. è stato nominato Commissario straordinario per la realizzazione di n. 8 interventi ritenuti di particolare difficoltà esecutiva o attuativa e di complessità delle procedure tecnico-amministrative. Nel dettaglio, si tratta di interventi interamente ricompresi all'interno degli Allegati, e segnatamente: l'intervento denominato "SS 36 Messa in sicurezza tratta Giusano Civate" è incluso tra quelli inseriti nell'Allegato A al presente decreto, mentre i restanti interventi coincidono con la totalità di quelli inseriti all'interno dell'Allegato B (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b, che introduce l'Allegato 1 al decreto-legge n. 16 del 2020).

In aggiunta, l'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 121/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha disposto la nomina dell'Amministratore delegato *pro tempore* della Società quale Commissario straordinario per la realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo e, entro il 31 dicembre 2025, degli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné.

Infine, si evidenzia come, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 16 del 2020, a decorrere dal 25 maggio 2022 la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. sia divenuta, altresì, soggetto attuatore per gli interventi, non ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi nel piano delle opere per il progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino in relazione ai quali, essendo questi confluiti nel piano complessivo delle opere olimpiche di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, l'organo di amministrazione della società opera con i poteri commissariali attribuiti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge n. 50 del 2017.

Tornando, quindi, all'illustrazione delle principali novità introdotto dall'articolo in commento, si evidenzia che lo stesso apporta delle modifiche alla composizione dell'organo di amministrazione della Società prevedendo, in particolare, che, dei 3 membri designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità di Governo competente in materia di sport, uno assuma le funzioni di Presidente e uno quelle di amministratore delegato.

Rimane ferma la possibilità di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo di amministrazione da parte dell'amministratore delegato della Fondazione "Milano-Cortina 2026".

Si prevede, inoltre, che in capo all'Amministratore delegato *pro tempore* della Società rimangano le funzioni di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari ricompresi nel solo Allegato B, che introduce l'Allegato 1 al decreto-legge n. 16 del 2020 (con esclusione, quindi, dell'intervento "SS 36 Messa in sicurezza tratta Giussano Civate", incluso tra quelli inseriti nell'Allegato A), nonché per la realizzazione dei soli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021.

Per converso, si prevede che, al consigliere di amministrazione designato dalle autorità statali, il consiglio di amministrazione deleghi le proprie attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di *internal auditing* e rendicontazione. Al riguardo, quale norma di chiusura, si precisa che, sulle funzioni delegate, il consiglio di amministrazione può in qualunque momento impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

La revisione della *governance* della Società muove dall'esigenza, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa di accompagnamento del provvedimento d'urgenza in esame, di distinguere i compiti tra i diversi membri dell'organo di amministrazione al fine di assicurare un'efficiente ed efficace gestione della stessa, distinguendo compiti, funzioni, attività e responsabilità anche in considerazione delle attribuzioni commissariali su opere connesse non affidate ad ANAS.

Nel dettaglio, l'articolo 2 introduce le seguenti modifiche al citato decreto-legge n. 16 del 2020:

- al comma 1, lettera a), n. 1, si introduce una modifica all'articolo 3, comma 2, al fine di operare l'opportuno coordinamento con le previsioni introdotte dal comma 1 dell'articolo 1 ed escludere dagli interventi in capo alla società le opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.a.;
- al comma 1, lettera a), n. 2) si sostituisce il comma 5 al fine di operare le sopra illustrate modifiche alla *governance* della Società, introducendo i commi aggiuntivi *5-bis* e *5-ter*;

- al comma 1, lettera a), n. 3, si modifica il comma 6 al fine di prevedere, anziché la nomina, la designazione dei rappresentanti della Regione Lombardia, della Regione Veneto, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- al comma 1, lettera a), n. 4, si abroga il comma 7 che stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati;
- al comma 1, lettera b), è aggiunto l'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 16 del 2020, di cui all'allegato B al decreto in esame, che elenca le opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario.

Da ultimo si segnala che, a seguito di alcune **modifiche apportate durante l'esame in sede referente**, si prevede che l'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, deve tenere conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità (comma 1, lettera a), punto 1-*bis*).

Articolo 3

(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2020-2026)

L'articolo 3 stabilisce che l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.a. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate. Al Commissario straordinario, che potrà nominare fino a un massimo di due sub-commissari scelti tra il personale di Anas, sono attribuiti i poteri dei commissari straordinari previsti dall'articolo 4 del D.L. 32/2019. A seguito delle **modifiche apportate dalla Commissione in sede referente**, inoltre, si prevede che l'amministratore delegato *pro tempore* di R.F.I. S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di rimozione di passaggi a livello presenti sulla SS 38 che collega la Valtellina con la Val Venosta attraverso il Passo dello Stelvio.

Il **comma 1** prevede, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il subentro dell'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.a., quale **commissario straordinario** per la realizzazione dell'intervento relativo alla **SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate**.

Il commissario straordinario, a cui sono attribuiti i poteri previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del D.L. 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri), è autorizzato a nominare fino a un massimo di due sub-commissari scelti tra il personale di ANAS S.p.a.

Al Commissario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico delle opere nel limite massimo di 50 mila euro annui.

Il comma 1 dispone inoltre che restano fermi la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il **comma 2** consente all'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A., per lo svolgimento delle funzioni commissariali, di avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A seguito delle **modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente** è stato inserito il **comma 2-bis** con cui si prevede che l'amministratore delegato *pro tempore* di R.F.I. S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la

realizzazione degli interventi di rimozione di passaggi a livello presenti sulla S.S. 38. Il comma in questione, inoltre, prevede la salvezza dei rapporti giuridici già sorti e ormai esauriti. Da ultimo si stabilisce che il soggetto *de quo* può nominare fino a due sub-commissari, a cui, al pari del Commissario straordinario, non spetta alcun compenso. Gli eventuali rimborsi spese sono invece fissati nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Il comma 2-ter, anch'esso introdotto in sede referente, infine, prevede che, per le funzioni commissariali di cui al comma precedente, l'Amministratore delegato pro tempore di R.F.I. S.p.A. possa avvalersi delle strutture societarie interne, delle amministrazioni statali, centrali e periferiche, con la previsione di una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda, invece, l'opera infrastrutturale **SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate**, si ricorda che la stessa rientra tra le opere identificate per le olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 dal [D.M. 7 dicembre 2020](#) e dal [DPCM dell'8 settembre 2023](#), (vedi ora l'Allegato A del provvedimento in esame), per un **costo pari a 74,4 milioni**, integralmente finanziato a valere sulle risorse stanziata a legislazione vigente, con **inizio e fine lavori dal 1° gennaio 2025 al 30 maggio 2026**.

L'intervento di manutenzione straordinaria in oggetto ricade all'interno del programma di ANAS di aumento della sicurezza della viabilità stradale e, nel caso specifico, riguarda una tratta della SS 36 del Lago di Como e dello Spluga. La strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga (SS 36) è una strada statale italiana che collega Sesto San Giovanni, nell'immediato hinterland milanese, al confine svizzero in corrispondenza del passo dello Spluga, dove prosegue in territorio elvetico come strada principale 567. Il suo percorso, di 149,6 km, si sviluppa esclusivamente in Lombardia, su 5 province. La SS36, che costituisce la principale via d'accesso alla Valchiavenna, alla Valtellina (tramite la strada statale 38 dello Stelvio) e alla valle Engadina in Svizzera, è una delle arterie stradali più trafficate del Nord Italia. Per approfondire vedi anche la [relazione generale](#) riguardante lo studio d'impatto ambientale del progetto definitivo di ANAS S.p.a.

• *I poteri e le funzioni dei commissari straordinari*

In primo luogo, il comma 2 dell'**art. 4 del D.L. 32/2019** consente ai Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, di provvedere all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche.

Lo stesso comma 2 dispone che l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali i termini dei

relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.

Il **comma 3 dell'art. 4 del D. L. 32/2019** prevede che per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), fatto salvo il rispetto dei principi comuni previsti nell'ambito delle modalità di affidamento delle opere pubbliche (di cui ai previgenti articoli 30, 34 e 42 del D. Lgs. 50/2016, vedi *infra*), nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 159/2011), e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive in materia di appalti pubblici 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.

Il richiamato D. Lgs. 50/2016 (precedente Codice dei contratti pubblici) è stato abrogato dall'art. 226, comma 1 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), a decorrere dal 1° luglio 2023. A norma dell'art. 226, comma 5, del medesimo Codice ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al D. Lgs. 50/2016, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo Codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal Codice stesso.

In materia di **subappalto**, l'art. 119 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), anche in continuità con le modifiche recate dalla più recente normativa emergenziale (in particolare l'art. 49 del D.L. 77/2021), come indicato in una recente sentenza della Consiglio di Stato ([sentenza n. 10675 dell'11 dicembre 2023](#)), “ha mantenuto ferma la definizione del contratto di subappalto, specificando soltanto ciò che, comunque, si desumeva dal sistema costituito dal fatto che il subappaltatore si caratterizza per avere una propria organizzazione con assunzione del rischio imprenditoriale relativamente alla parte dell'appalto che esegue. La nuova normativa, in conformità con le prescrizioni europee, si connota per una maggiore apertura verso questo modulo contrattuale ed eliminazione di alcuni limiti imposti dalla precedente normativa. Nondimeno, in coerenza con quanto previsto per alcuni figure contrattuali nell'ambito del diritto civile, elemento imprescindibile è costituito dall'autorizzazione da parte della stazione appaltante (art. 119, comma 4)”.

Articolo 3-bis **(Altre disposizioni)**

L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, contiene alcune norme relative agli enti locali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

In particolare il **comma 1** del prevede che gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato organizzatore.

Il **comma 2** prevede che gli enti concedenti impianti sportivi sono autorizzati a procedere alla revisione del al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico - finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione siano altrimenti assicurati.

Il **comma 3** prevede che le regioni, le province autonome e i comuni interessati possano disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definiti nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al D.P.C.M. 8 settembre 2023, se ciò risulti necessario.

Il **comma 4** prevede che le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche, ove non già destinate ai maggiori fabbisogni degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 8 settembre 2023, nonché le disponibilità derivanti dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo D.P.C.M., sono destinate, qualora non necessarie al completamento delle opere del Piano, alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 4 *(Disposizioni transitorie e finanziarie)*

L'articolo 4, modificato in sede referente, reca una serie di disposizioni transitorie e finanziarie.

In particolare al **comma 1** si prevede che **entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali** ai sensi del comma 2, **la Società adegua la convenzione quadro con ANAS S.p.A.** alle disposizioni introdotte dal decreto in esame.

Inoltre si stabilisce che per la realizzazione degli interventi sono riconosciuti ad ANAS S.p.A. gli oneri di investimento da cui sono dedotte le eventuali somme rendicontate da ANAS stessa, nelle modalità previste dal vigente contratto di programma, rispetto ai costi interni ed esterni sostenuti per i predetti interventi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso comma 1 precisa che **gli oneri di cui al secondo periodo sono riconosciuti nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici** senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 stabilisce che alla **designazione dei componenti degli organi sociali della Società si provvede entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge** in commento.

Entro i successivi trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, **la Società adegua il proprio Statuto** alle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai fini dell'attribuzione delle deleghe.

Si prevede, infine, che **nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli organi sociali con poteri di gestione ordinari.**

Il comma 3 autorizza a favore dell'ANAS S.p.A. **la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.**

ANAS S.p.A. destina le risorse in questione **alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.**

A seguito delle **modifiche introdotte nel corso dell'esame in Commissione** si prevede che la copertura dei costi per le attività svolte da ANAS S.p.A sia assicurata mediante il versamento di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Per ciascuno degli interventi di cui al primo periodo sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico e, comunque, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

Tali interventi sono poi inseriti al contenuto del contratto di programma sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti sottoscritto con ANAS S.p.A.

Da ultimo si segnala, che in base alle **modifiche apportate in sede referente** è stato inserito l'ulteriore *3-bis* in base al quale l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di propria competenza.

L'aggiornamento di tale piano è approvato, anche in più stralci funzionali e il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del Comune di Cortina, dovrà essere adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Tale piano dovrà individuare le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio e dovrà essere corredato dalle relative norme di attuazione.

Infine **il comma 4** prevede che dall'attuazione degli articoli **1, 2, 3, e 3-bis e dei commi 1, 2, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 4**, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5
(Entrata in vigore)

L'**articolo 5** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **6 febbraio 2024**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.